

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1990, n. 46.

Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna . . . . . Pag. 2

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1991, n. 3.

Aumento della tassa regionale di circolazione . . . . . Pag. 4

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31: «Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia» . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 4.

Modificazione alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35: «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 5.

Proroga straordinaria della durata degli organi delle aziende di promozione turistica . . . . . Pag. 6

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1991, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. (Legge finanziaria 1991) . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1991, n. 5.

Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 6.

Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 7.

Disciplina delle funzioni attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto speciale di autonomia dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70 . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 8.

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. . . . . Pag. 9

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1991, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 . . . . . Pag. 15

## REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1990, n. 46.

**Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 52 del 29 dicembre 1990).

### II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO

##### Art. 1.

##### *Finalità della legge*

1. La regione Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti della regione.

2. Promuove inoltre azioni positive volte al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con interventi di carattere sociale, culturale ed economico.

##### Art. 2.

##### *Principi ispiratori*

1. La legislazione regionale in materia di lavoratori extracomunitari è ispirata ai principi fondamentali della uguaglianza, della solidarietà sociale e della cooperazione.

2. L'intervento regionale è volto ad assicurare ai soggetti destinatari della presente legge lo stesso trattamento applicato ai cittadini italiani che siano emigrati all'estero per libera scelta o per necessità economiche.

##### Art. 3.

##### *Legislazione di riferimento*

1. La presente legge, attua, per quanto di competenza della regione Sardegna:

a) i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

b) le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti, ratificata con legge 22 ottobre 1952, n. 263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;

c) la legge del 30 dicembre 1986, n. 943, «Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine»;

d) il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, e la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato».

##### Art. 4.

##### *Soggetti beneficiari*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino, in conformità alla vigente legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

##### Art. 5.

##### *Equiparazione di trattamenti*

1. La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito delle proprie competenze perché agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parità:

a) dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in possesso dei necessari requisiti, e dei corsi di formazione professionale;

b) dei servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge 30 dicembre 1989, n. 415, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39;

c) dei servizi sociali riconosciuti ai cittadini nell'ambito regionale, provinciale e comunale;

d) della piena tutela dei diritti del Lavoro;

e) dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

##### Art. 6.

##### *Azioni positive*

1. La Regione, al fine di superare la disuguaglianza di fatto, attua azioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

a) l'osservazione sistematica del fenomeno migratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

b) la realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni d'origine;

c) la realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a favorire:

1) la loro formazione professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;

2) il miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario la lingua materna;

3) la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di una più facile comunicazione con il tessuto sociale;

d) la realizzazione di strumenti permanenti di informazione su tutte le materie che possano facilitare l'esercizio dei loro diritti e favorire la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli;

e) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le regioni d'origine;

f) la tutela di diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.

##### Art. 7.

##### *Procedure*

1. Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate principalmente degli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.

2. La Consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle conoscenze assunte dall'ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il programma è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed alla sua realizzazione si provvede tramite l'ufficio regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.

## TITOLO II

### UFFICIO REGIONALE PER GLI IMMIGRATI

#### Art. 8.

##### *Costituzione, compiti e organizzazione dell'Ufficio regionale per gli immigrati*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al titolo I della presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:

- a) sportello ed assistenza;
- b) animazione culturale;
- c) studi e ricerche.

2. Nell'ambito organizzativo dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo sociale ex legge regionale n. 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative è preposto un responsabile.

#### Art. 9.

##### *Funzionamento ed oneri*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico-amministrative e di consulenti esterni convenzionati con le modalità previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto, l'Assessorato competente provvede tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale n. 10 del 1965.

## TITOLO III

### CONSULTA PER L'IMMIGRAZIONE

#### Art. 10.

##### *Istituzione e compiti della Consulta per l'immigrazione*

1. È istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti compiti:

- a) proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su tutte le materie di cui alla presente legge;
- b) formulare il programma annuale di intervento di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione.

#### Art. 11.

##### *Composizione e modalità della costituzione*

1. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:

- a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
- b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari eletti con le modalità di cui al successivo articolo 12;
- c) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- e) tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro;

f) tre rappresentanti designati a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione;

g) un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente comma.

4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di almeno dei componenti la Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.

5. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

6. Ai membri della Consulta che non risiedono nel Comune ove ha sede la Consulta, spetta una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta.

Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

7. Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo sociale di cui al precedente articolo 9.

#### Art. 12.

##### *Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli immigrati*

1. I rappresentanti degli immigrati sono eletti a suffragio universale da tutti gli immigrati di età superiore ai 18 anni. Le modalità per l'elezione sono stabilite, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro.

#### Art. 13.

##### *Funzionamento degli uffici della Consulta*

1. Per il funzionamento degli uffici della Consulta sarà utilizzato il personale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.

## TITOLO IV

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 14.

##### *Armonizzazione delle normative*

1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perché gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attività in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è istituito il seguente capitolo:

1.1.1.6.2.2.08.07 (05-01) cat. progr. 03 - Somma da versare al Fondo sociale di cui alla legge 7 aprile 1965, n. 10 per l'attuazione delle azioni positive in favore dei lavoratori immigrati.

Lire 500.000.000

2. A favore del suddetto capitolo è stornata, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la corrispondente somma di lire 500 milioni dal capitolo 03016 ed è ridotta di pari importo la riserva di cui alla voce 2 della tabella A della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria). Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al sopraindicato capitolo del bilancio della Regione per il 1991 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

3. Alle spese per gli anni successivi al 1991 si farà fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 dicembre 1990

FLORIS

91R0194

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1991, n. 3.

**Aumento della tassa regionale di circolazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 7, del 6 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 così come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'aliquota della tassa automobilistica regionale è stabilita nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4/bis del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge 27 novembre 1989, n. 384.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 5 febbraio 1991

MANDARINI

91R0181

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 3.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1989, n. 31: «Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6, del 22 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3  
Piano regionale faunistico venatorio*

1. Al comma 4 dell'art. 3, dopo le parole «ivi indicate» si aggiungono le seguenti: «stabilendo, fino all'approvazione dei regolamenti applicativi della presente legge, i tempi per l'iscrizione dei cacciatori alle aree di gestione sociale».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 5 - Gestione sociale del territorio*

1. Il comma 6 dell'art. 5 è così sostituito:

«6. Chi esercita la caccia in un'area a gestione sociale può svolgere attività venatoria anche in riserve comunali alpine in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 10  
Armi, arnesi ed altri modi di caccia*

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 è così sostituita:

«a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, semiautomatico o automatico, con caricatore limito a contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12 e con camera di scoppio non superiore a mm 77»

Art. 4.

*Modifica dell'art. 11  
Calendario venatorio*

1. Il comma 19 dell'art. 11 è così sostituito:

«19. Le Giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, sull'intero territorio di loro competenza, l'abbattimento selettivo di esemplari di ungulati, anche in tempo di caccia chiusa, nonché la cattura per il loro trasferimento in zone più idonee. Possono altresì, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, vietare o limitare l'abbattimento di ungulati nel territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi».

## Art. 5.

*Modifica dell'art. 13  
Caccia nella zona faunistica delle Alpi*

1. Il comma 7 dell'art. 13 è così sostituito:

«7. Chi esercita la caccia in una riserva comunale alpina può svolgere attività venatoria anche in aree a gestione sociale in qualità di ospite giornaliero e in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie; può altresì, per un giorno alla settimana, praticare la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria nel restante territorio regionale».

2. Il comma 16 dell'art. 13 è così sostituito:

«16. Anche in tempo di caccia chiusa, ove ricorrono accertate ragioni sanitarie o validi motivi di natura biologica, le giunte provinciali autorizzano agenti venatori che operano nell'ambito provinciale o esperti che abbiano superato apposito esame a procedere alla cattura o all'abbattimento selettivo di selvaggina ungueolata, mediante l'uso di mezzi idonei e fucili con munizioni a palla e a canna rigata».

## Art. 6.

*Modifica dell'art. 14  
Cattura e uccisione di storni e passerii  
o di animali predatori. Controllo delle specie cacciabili*

1. Il comma 3 dell'art. 14 è così integrato: dopo le parole «agenti venatori dipendenti», aggiungere le parole «o a esperti, che abbiano superato apposito esame, e appositamente autorizzati».

## Art. 7.

*Modifica dell'art. 32  
Divieto di caccia su terreni in coltura specializzata  
o in attualità di coltivazione*

1. Il comma 5 dell'art. 32 è così sostituito:

«5. È inoltre vietata la caccia in qualunque forma: negli erbai autunno-vernini di crocifere, nelle colture di leguminose graminacee e di mais di granella e da foraggio, fino al raccolto e nei prati naturali e artificiali prossimi a maturazione, purché tabellati».

## Art. 8.

*Modifica dell'art. 34  
Allenamento e addestramento dei cani da caccia  
Gare cinofile*

1. Il comma 3 dell'art. 34 è così sostituito:

«5. Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale e internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti e non iscritti al L.o.i., organizzate dall'E.n.c.i. o da organizzazioni venatorie riconosciute, il Presidente della giunta provinciale, sentita le C.t.c.p.e., può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito a zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, ad aziende faunistico-venatorie, agro-venatorie, riserve comunali alpine e aree a gestione sociale, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con spari a salvé. Può altresì autorizzare su richiesta di associazioni venatorie e cinofile, sentita la C.t.c.p.e., l'utilizzo temporaneo di aree, di dimensioni non inferiori a 5 ettari e non superiori a 30 ettari, per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con sparo a salvé. L'autorizzazione avviene previo assenso dei proprietari, possessori o conduttori di fondi interessati».

## Art. 9.

*Modifica dell'art. 58  
Tasse di concessione regionale in materia di caccia*

1. L'art. 58 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, è così sostituito:

«Art. 58 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia.

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di appostamento fisso, all'istituzione di aziende faunistiche venatorie, e dei centri privati di produzione selvaggina sono disciplinate dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni.

2. Il pagamento delle tasse sulle concessioni regionali deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla regione Veneto. Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, sulla base della residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio e sulla base del luogo dove ha sede l'appostamento fisso, l'azienda faunistica venatoria e i centri privati di produzione selvaggina».

## Art. 10.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 18 gennaio 1991

CREMONESE

91R0182

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 4.

**Modificazione alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35:  
«Disciplina delle manifestazioni fieristiche».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6  
del 22 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUOVA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'art. 6  
della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, è così sostituita:

«c) organismi fieristici già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge come organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali»;

## Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 18 gennaio 1991

CREMONESE

91R0183

## LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1991, n. 5.

**Proroga straordinaria della durata degli organi delle aziende di promozione turistica.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 22 gennaio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. La durata in carica degli organi di amministrazione delle aziende di promozione turistica, istituiti ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordinamento dell'organizzazione turistica della regione e comunque non oltre il 30 giugno 1991. In caso di manifesta impossibilità di funzionamento, la Giunta regionale, è autorizzata, previa diffida, a sciogliere tali organi e a nominare un commissario che esercita le funzioni per il periodo della proroga.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 18 gennaio 1991

CREMONESE

91R0184

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1991, n. 4.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 1° febbraio 1991)*

*(Omissis).*

91R0186

**LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1991, n. 5.**

**Bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 1° febbraio 1991)*

*(Omissis).*

91R0187

**LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 6.**

**Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 4 febbraio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove la cultura dello sport e del tempo libero attraverso il sostegno ed il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 2.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio un contributo *una tantum*, fino al massimo del 90% della spesa ammissibile e comunque non superiore a lire 200 milioni, per l'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software idonei alla formulazione computerizzata dei calendari di svolgimento degli incontri, alla gestione automatica delle classifiche, del tesseramento e delle polizze di assicurazione.

Art. 3.

1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 2, il Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio presenta apposita domanda indirizzata al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa.

2. L'erogazione del contributo avviene in due soluzioni su presentazione di fatture debitamente quietanzate attestanti lo stato di avanzamento dell'iniziativa.

Art. 4.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI, ad esclusione di quella di cui all'articolo 2, contributi *una tantum*, fino al massimo del 90% della spesa ammissibile e comunque non superiori a lire 50 milioni, per l'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software idonei alla formulazione computerizzata dei calendari di svolgimento degli incontri, alla gestione automatica delle classifiche, del tesseramento e delle polizze di assicurazione.

Art. 5.

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 4, corredate dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa, devono essere presentate, entro il mese di gennaio di ogni anno, al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sport, in base alle domande pervenute e tenuto conto del numero dei tesserati dei soggetti di cui all'articolo 4, approva la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'erogazione dei contributi avviene su presentazione di fatture debitamente quietanzate.

#### Art. 6.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI contributi, fino al massimo del 50% della spesa ammissibile, per l'acquisto di attrezzature relative alle esigenze dell'emergenza sanitaria negli impianti sportivi.

#### Art. 7.

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6, corredate dal preventivo di spesa e da una relazione illustrativa dell'iniziativa, devono essere presentate al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sport, approva, sulla base delle domande pervenute, la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'erogazione dei contributi avviene su presentazione di fatture regolarmente quietanzate.

#### Art. 8.

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 21 programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - sezione VIII - il capitolo 6138 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributo al Comitato regionale della Federazione italiana gioco calcio per i servizi di supporto alle società del settore calcio dilettanti, con particolare riguardo all'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1991.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 è istituito, con decorrenza dall'anno 1992, - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6141 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributi ai Comitati regionali delle Federazioni del CONI per i servizi di supporto alle società sportive affiliate, con particolare riguardo all'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software» e con lo stanziamento di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1991.

6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 2.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6142 (2.1.239.3.08.09) con la denominazione «Contributi ai Comitati regionali delle Federazioni del CONI per l'acquisto di attrezzature relative alle esigenze dell'emergenza sanitaria negli impianti sportivi» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1991.

7. All'onere complessivo di lire 500 milioni, in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 (Partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

8. All'onere complessivo di lire 300 milioni, in termini di cassa, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3842 «Fondo riserva di cassa, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1991».

#### Art. 9.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 febbraio 1991

BIASUTTI

91R0188

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 7:

**Disciplina delle funzioni attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dello statuto speciale di autonomia dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 e dal capo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 4 febbraio 1991)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### CAPO I.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA

#### Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale esercita, in via transitoria e fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni finanziarie concernenti l'attuazione del piano regionale socio-assistenziale, disciplinato dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nonché all'entrata in funzione dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative ed i compiti in materia socio-assistenziale, ad essa trasferiti in forza dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70.

2. La Direzione regionale dell'assistenza sociale, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'articolo 152 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, cura gli adempimenti relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, conseguenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1.

3. Le condizioni e le modalità per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, di cui al comma 2, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale all'assistenza sociale.

4. Le domande degli aventi diritto, volte ad ottenere l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, sono inoltrate alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, nei limiti di quanto attiene alle rispettive finalità istituzionali.

## Art. 2.

1. I beni immobili — ivi comprese le relative attrezzature e pertinenze — di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70, sono destinati a finalità sociali e assistenziali.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici o privati che svolgano istituzionalmente attività sociali e assistenziali.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCENTIVI ALLA PRODUZIONE LEGNOSA

## Art. 3.

1. Le funzioni amministrative e i compiti in materia di incentivi alla produzione legnosa trasferiti alla Regione dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dell'Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC), esercitati dall'Ufficio stalcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono svolti dall'Amministrazione regionale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, e successive modificazioni ed integrazioni.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

## Art. 4.

1. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici degli enti soppressi di cui all'articolo 1, ed amministrato dall'Ufficio stalcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla data di entrata in vigore della presente legge, viene inquadrato, a decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondenti alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza, secondo l'equiparazioni di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

2. Il personale già in servizio presso gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia messo a disposizione dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, può essere inquadrato con effetto rispettivamente dalla data della messa a disposizione o dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale corrispondente alle qualifiche o livelli formalmente rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Presente legge.

4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti o le Amministrazioni di provenienza.

5. Al personale di cui al presente articolo spetta alla data di inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

*a)* stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

*b)* quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Per la determinazione della quota suddetta la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23, va sostituita dalla data corrispondente al giorno precedente a quello d'inquadramento. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per «stipendio in

godimento al 31 dicembre 1982» s'intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza determinato ai sensi della precedente lettera *a)* detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d'inquadramento presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza riferibile al triennio 1988-1990 e per «stipendio iniziale» s'intende quello vigente alla data d'inquadramento in base alla tabella *B* allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta alla data d'inquadramento l'eventuale differenza tra l'assegno di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l'importo del beneficio contrattuale conseguito presso l'Ente o l'Amministrazione di provenienza determinato ai sensi del comma 5, lettera *b)*.

## Art. 5.

1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall'articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:

<i>a)</i> commesso . . . . .	8
<i>b)</i> coadiutore . . . . .	10
<i>c)</i> segretario . . . . .	3
<i>d)</i> consigliere . . . . .	6
<i>e)</i> funzionario . . . . .	1
Totale . . . . .	28

## Art. 6.

1. Ai fini dell'ultimazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, in conformità con i principi generali fissati dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10 unità di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere e 8 in quella di segretario, da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83.

## Art. 7.

1. Per le esigenze di cui all'articolo 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale geometra disegnatore di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 8.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere su rendicontazione ed a titolo di rimborso al Ministero del tesoro le spese sostenute dal 19 aprile al 31 dicembre 1990 dall'ufficio stalcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per gli oneri del personale, per l'erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, relativi al personale ivi citato, pari a lire 350 milioni, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

3. Per il rimborso degli oneri relativi all'erogazione dei servizi e per le attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.150 milioni per l'anno 1991.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione 1 - il capitolo 1341 (1.1.151.2.01.01) con la denominazione «Rimborso al Ministero del tesoro delle spese sostenute dall'Ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle spese per l'erogazione dei servizi e per le attività già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70 (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.150 milioni per l'anno 1991.

5. Al predetto onere di lire 2.150 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

6. All'onere di lire 2.150 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.

7. Per l'introito dei proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 - si utilizza al Titolo III Categoria 3.2. - il capitolo 781 (3.2.6.) con la denominazione «Proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall'erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70 (rilevante agli effetti dell'I.V.A.).»

#### Art. 9.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4767 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione «Spese per l'erogazione agli aventi diritto delle prestazioni relative alle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti soppressi e trasferite alla Regione dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. All'onere complessivo di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul medesimo capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - del più volte citato stato di previsione.

#### Art. 10.

1. Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 3 fanno carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

#### Art. 11.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 fanno carico ai capitoli 550, 551, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

#### Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 febbraio 1991

BIASUTTI

(Omissis).

91R0189

### LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1991, n. 8.

**Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 4 febbraio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

### NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE

#### CAPO I

#### Disposizione generale

#### Art. 1.

1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la Regione Friuli-Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.

#### CAPO II

*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53*

#### Art. 2.

1. All'articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, il nono comma è sostituito dai seguenti:

«Alla qualifica di commesso si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e titoli. Alla qualifica di agente tecnico, profilo professionale di agente zootecnico-forestale-ittico e agente qualificato, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e prova tecnico-attitudinale; alla qualifica di agente tecnico, profilo professionale di autista, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica.»

## Art. 3.

1. All'articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «borse di studio» sono aggiunte le seguenti: «; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.».

## Art. 4.

1. All'articolo 64, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «viene disposta» e prima delle parole «con provvedimento motivato», sono inserite le parole «anche in soprannumero».

## Art. 5.

1. All'articolo 65, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «è disposta» e prima delle parole «con decreto motivato», sono inserite le parole «anche in soprannumero».

## Art. 6.

1. All'articolo 79, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«i) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni.».

## Art. 7.

1. L'articolo 81, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - La destituzione in seguito a procedimento disciplinare è inflitta nei seguenti casi:

a) per atti che siano in grave contrasto con doveri di fedeltà dell'impiegato;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per colposa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Amministrazione, ad enti pubblici od a privati;

d) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti;

e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;

f) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente e per incitamento all'insubordinazione;

g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 80;

h) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice Penale, per i delitti previsti dagli artt. 519, 520, 521, 537 del Codice Penale e dal disposto di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

i) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e Previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.».

## Art. 8.

1. L'articolo 82 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 è soppresso.

## Art. 9.

1. All'articolo 89, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l'ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma.».

## Art. 10.

1. All'articolo 91 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita, sempre che l'altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione; fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di congedo di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.».

## Art. 11.

1. All'articolo 92, primo comma, lettera *d)*, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «o di famiglia» e prima delle parole «per la durata massima di un anno» sono aggiunte le parole «; nonché per cure e assistenza ai figli».

## Art. 12.

1. All'articolo 92, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«e) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.».

## Art. 13.

1. All'articolo 93, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la parola «attestante», le parole «da natura o» sono soppresse.

## Art. 14.

1. All'articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quinto comma è soppresso.

## Art. 15.

1. All'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 33 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole «di lire 500.000» sono sostituite dalle parole «di lire 800.000».

## Art. 16.

1. All'articolo 110, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Agli addetti di segreteria del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile non pensionabile, di lire 200.000.».

## Art. 17.

1. All'articolo 119, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «aumentato del 90%» sono aggiunte le parole «; il rimborso di cui al primo comma può essere chiesto indipendentemente dalla categoria dell'albergo.».

## Art. 18.

1. All'articolo 123, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «di motomezzo.» sono aggiunte le parole «Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell'automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse.».

## Art. 19.

1. All'articolo 136, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell'I.N.P.S., trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa I.N.P.S.».

## Art. 20.

1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 il primo comma viene sostituito dal seguente:

«La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.».

## Art. 21.

1. All'articolo 155, primo comma, punto 2) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

## Art. 22.

1. All'articolo 155, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il punto 3), così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, viene sostituito dal seguente:

«3) da quattro dipendenti regionali designati dalle rappresentanze sindacali presenti in seno al Consiglio di amministrazione del personale.».

## Art. 23.

1. All'articolo 168, primo comma, lettera e) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificata dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «sette».

2. All'articolo 168, primo comma, lettera f) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la parola «sei» è sostituita dalla parola «otto».

3. All'articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la frase «i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti da rappresentanti del personale eletti ai sensi della citata lettera f)» è sostituita dalla frase «i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti dai rappresentanti del personale che, nell'ambito della corrispondente lista elettorale, hanno conseguito il maggior numero di voti.».

4. All'articolo 168, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle Parole «della Commissione paritetica».

5. All'articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Apposite commissioni paritetiche saranno costituite» sono sostituite dalle parole «È costituita un'apposita Commissione paritetica».

6. All'articolo 168, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Le Commissioni paritetiche di cui al comma precedente sono composte» sono sostituite dalle parole «La Commissione paritetica di cui al sesto comma è costituita».

7. All'articolo 168, decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «alle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «alla Commissione paritetica»; dopo le parole «attribuendo ad» la parola «esse» è sostituita dalla parola «essa».

8. All'articolo 168, undicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «Le Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «La Commissione paritetica»; la frase «si riuniscono almeno una volta al mese e possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.» è sostituita dalla frase «si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocata su richiesta di un terzo dei componenti.».

9. All'articolo 168, dodicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche di cui al VI comma» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica di cui al sesto comma».

10. All'articolo 168, tredicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica».

11. All'articolo 168, quattordicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole «delle Commissioni paritetiche» sono sostituite dalle parole «della Commissione paritetica».

## Art. 24.

1. La Tabella D, allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituita dalla Tabella D allegata alla presente legge.

## CAPO III

*Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale regionale e di quello in quiescenza*

## Art. 25.

1. La tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

## Art. 26.

1. La tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, viene sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

## Art. 27.

1. La tabella C allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, come sostituita dalla tabella C allegata alla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

## Art. 28.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell'incarico, un'indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente; detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l'incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentale delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell'agricoltura.».

## Art. 29.

1. All'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12, le percentuali «45%» e «50%» sono sostituite rispettivamente dalle percentuali «90%» e «100%».

## Art. 30.

1. All'articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, gli importi di lire «1.500» «2.000», «2.500» sono elevati rispettivamente a lire «3.000», «4.000», «5.000».

## Art. 31.

1. All'articolo 115, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l'importo di lire «800» è elevato a lire «1.000».

## Art. 32.

1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui all'articolo 33, l'assegno lordo mensile di cui all'art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1° luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella B allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1° ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella B allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

3. Dagli importi dell'aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l'importo dell'assegno di cui all'art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, in godimento alla data di attribuzione dell'aumento contrattuale medesimo.

4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1° luglio 1990, l'importo corrispondente alla differenza tra l'aumento contrattuale spettante alla data del 1° luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l'ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1988.

5. I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall'articolo 19 della presente legge e dell'art. 143, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

## Art. 33.

1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, non può cumulare negli anni 1988 1989 e 1990 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l'aumento contrattuale definito all'articolo 32, comma 2.

2. Al personale di cui al comma 1, l'assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d'inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.

3. A decorrere dal 1° luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:

a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;

b) importo corrispondente all'eventuale differenza tra la misura dell'aumento contrattuale previsto, alla data del 1° luglio 1990, dall'articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l'ente di provenienza come determinati dagli articoli 73, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l'importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.

## Art. 34.

1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l'articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

## Art. 35.

1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l'assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.

2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l'articolo 32. Al fine dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per «stipendio iniziale» deve intendersi quello previsto per la qualifica d'inquadramento della tabella B allegata alla presente legge.

3. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.

## Art. 36.

1. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l'aumento contrattuale di cui all'articolo 32, comma 2.

3. L'assegno lordo mensile di cui all'articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 non costituisce elemento per il calcolo del maturato in godimento di cui all'articolo 71, comma 3, della medesima legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.

## Art. 37.

1. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all'articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spettante al personale regionale per il servizio prestato nel biennio 1989/1990, si fa riferimento alla tabella C allegata alla presente legge.

## Art. 38.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1° luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.

2. Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l'effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1° luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla somma del compenso medesimo con l'indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizioni dell'Amministrazione regionale, anche oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d'orario.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

5. Le nuove misure dell'indennità di coordinamento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

#### Art. 39.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1° luglio 1990, l'importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio, dall'articolo 32 della presente legge.

2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 115 della medesima legge regionale, l'adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.

#### Art. 40.

1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.

2. L'equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

##### CAPO I

##### Norme finali

#### Art. 41.

1. Al secondo comma dell'articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall'articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, e da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, le parole «con qualifica inferiore all'VIII livello,» sono soppresse; il numero «36» è sostituito dal numero «38».

#### Art. 42.

1. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo le parole «nel numero massimo di» la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

#### Art. 43.

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all'art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito l'assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per «retribuzione mensile», di cui al quarto comma s'intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità».

#### Art. 44.

1. All'articolo 4 terzo comma della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, dopo le parole «in materia di» sono aggiunte le parole «indennità e di...».

#### Art. 45.

1. All'articolo 45, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, le parole «di due dirigenti» sono sostituite dalle parole «di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all'ufficio di cui al comma 6.».

#### Art. 46.

1. L'articolo 12, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 12.

1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

2. L'assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l'assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un'unità il divisore.

3. Nell'ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere non inferiore a sedici.

5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all'articolo 24, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché quello comandato presso altre Amministrazioni.

6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall'impiego con provvedimento definitivo, nonché dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.

7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall'incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.

8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.».

## Art. 47.

1. All'articolo 29, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. Il personale con posizione funzionale di coordinamento delle strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 non può coprire posti di lavoro a tempo parziale, salvo rinuncia alle relative funzioni.

13-bis — 1. Può essere escluso dall'applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su parere del Consiglio di amministrazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:

a) il personale con profilo professionale didattico che svolge attività di docenza, qualora l'applicazione implichi, a parere del Direttore dell'I.R.Fo.P., problemi di funzionalità per l'attività di docenza stessa;

b) il personale con profilo professionale di guardia del C.F.R. e maresciallo del C.F.R. che presti servizio presso una Stazione forestale o un ufficio periferico dell'Azienda delle foreste, sentito il Direttore regionale competente; il personale con profilo professionale di guardia ittica e maresciallo ittico che presti servizio presso un ufficio decentrato dell'Ente tutela pesca, sentito il Direttore dell'Ente;

c) il personale che osserva turni di lavoro e/o orari di lavoro diversi da quello normalmente previsto per il personale regionale, qualora ne derivino, a parere del competente Direttore regionale, problemi di funzionalità del servizio.»

## Art. 48.

1. All'allegato F, riferito all'articolo 33, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo l'equiparazione relativa alla «Comunità montana Collio», viene aggiunta la seguente: «U.S.L. Operatore professionale collaboratore segretario».

## Art. 49.

1. L'assegnazione di personale regionale alla Delegazione della Corte dei conti, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 30 luglio 1979, n. 40, può avvenire anche mediante comando del personale medesimo ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

2. Ai comandi di cui al comma 1, non si applicano i limiti temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

## Art. 50.

1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti-obiettivo di cui all'allegato A la legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché per speciali esigenze di funzionalità dell'Amministrazione regionale, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine e di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, vengono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di un'ulteriore anno.

## Art. 51.

1. Nell'ipotesi di utilizzo, da parte del dipendente regionale del proprio automezzo o motomezzo entro i limiti del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, deve intendersi ricompresa l'eventualità di un utilizzo anche per ragioni di servizio in località distanti meno di dieci chilometri dall'ordinaria sede di servizio; in tal caso spetta esclusivamente l'indennità di cui all'articolo 123 della medesima legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

## Art. 52.

1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell'ambito lavorativo dell'Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all'interno dell'Amministrazione regionale medesima.

## Art. 53.

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli ultimi scrutini per merito comparativo da attuarsi ai sensi della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale secondo le modalità di cui alla presente legge, previa modifica dei regolamenti vigenti in materia.

2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al «Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all'art. 168 della legge regionale 31 giugno 1981, n. 53», va ricompreso anche l'aumento dei componenti la Commissione paritetica in ragione di una unità sia per i rappresentanti dell'Amministrazione regionale sia per quelli del personale.

## Art. 54.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 10, 15 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

a) per l'anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;

b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991.

6. All'onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 (Partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).

7. All'onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 2 febbraio 1991

BIASUTTI

(Omissis).

91R0190

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1991, n. 2.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.***(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 12<sup>o</sup> del 14 febbraio 1991)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1991 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1991, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1991 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli

interventi di cui ai capitoli 1003114, 2132201, 2222107, 2233104, 2233202, 3221105, 3313101, 3313104, 3313109, 4211102, 4331103, 5122202 e 5122206, nonché per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) della Calabria.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il Diritto allo Studio Universitario della Calabria) per l'anno 1991, ammessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 11 febbraio 1991

OLIVO

91R0185

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruffi, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carliere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 315.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 170.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 56.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 40.000</li> </ul>	<p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 175.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 95.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 600.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 330.000</li> </ul> <p><b>Tipo G</b> - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 800.000</li> </ul> <p><b>Tipo H</b> - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 530.000</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi» . . . . .	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 280.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 6 0 9 1 \*

L. 1.200